

ACCORDO

- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502,
tra lo Studio Radiologico Catania s.r.l. e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1
"Triestina" per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale

anno 2014

.....

L'anno 2014, il giorno 26, del mese di marzo, in TRIESTE

TRA

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina (di seguito Azienda) nella sua qualità di Azienda capofila dell'Area Vasta Giuliano - Isontina, con sede a Trieste, via Giovanni Sai, n. 1-3, Partita IVA 00052420320, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Nicola DELLI QUADRI,

E

Lo Studio Radiologico Catania s.r.l., con sede in Trieste, via della Geppa 17, nella persona del legale rappresentante dott. Luigi Catania, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che lo Studio Radiologico Catania s.r.l., di seguito struttura, è autorizzato all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento prot. 52494-09/GEN.IV.1.D.6 dd.09/12/2009, rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina";
2. Che alla predetta struttura è stato concesso l'accreditamento definitivo a pieno titolo per la durata di anni tre, decorrente dal 06 settembre 2012, di cui al decreto n. 761/DC, dd. 06 settembre 2012, per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nella branca specialistica di:

Diagnostica per immagini di primo livello

- Radiografia con mezzo di contrasto
 - Ecografia
 - Risonanza magnetica nucleare osteoarticolare
3. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
 4. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
 5. Che la D.G.R. 10.1.2014, n. 27, - con la quale è stato approvato l'Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale - prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;
 6. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, distinte per tipologie di prestazioni erogate dalle strutture accreditate sono quelle definite nel nomenclatore regionale di cui alle DD.GG.RR. 17.3.2006, n. 531 e s.m.i; 3.7.2009, n. 1535; 15.11.2012, n. 1977; 28.12.2012, n. 2349; 20.12.2013, n. 2431, relative alle prestazioni di

 1

assistenza ospedaliera e alle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché del D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale, per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda per i servizi sanitari.

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti la seguente branca specialistica:

Diagnostica per immagini di primo livello

- Radiografia con mezzo di contrasto
- Ecografia
- Risonanza magnetica nucleare osteoarticolare

Articolo 2 Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa


1. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1, la struttura e l'Azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili nell'anno 2014 dalla struttura non potrà superare il tetto massimo di **€ 446.993,00**;
2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la struttura si impegna a realizzare i seguenti volumi di attività:

Branca specialistica	Tipologia prestazioni	Numero minimo prestazioni	Budget complessivo
Diagnostica per immagini di primo livello	Rx toraco-scheletriche, addome, tubo digerente	3.500	€ 446.993,00
	Ecografia capo e collo, addome (almeno 2.000), vasi addominali, cute e sottocutaneo, muscolo-tendinea, transrettale	3.000	
	RMN muscolo-scheletrica	400	

3. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto;
4. In mancanza di tariffa analoga alla TUC per la specialistica ambulatoriale, la stessa verrà corrisposta in base a quanto effettivamente riconosciuto dalla Regione di provenienza del paziente;
5. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi;

Articolo 3 Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

1. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative alle prestazioni oggetto del presente contratto;
2. La struttura garantisce che l'attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità;
3. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda;



2

4. La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto;
5. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione centrale, per gli adempimenti di competenza;
6. La struttura si impegna a comunicare all'Azienda per i servizi sanitari e alla Direzione centrale i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione;
7. La struttura si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto;

Articolo 4
Controlli e debito informativo

1. La struttura si impegna a trasmettere all'Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali;
2. L'Azienda può chiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla struttura con le modalità previste dalla specifica normativa di settore;
3. L'Azienda può effettuare i controlli anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura per verificare il rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa definite dalla normativa statale di riferimento e dai provvedimenti regionali attuativi;
4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto;
5. L'Azienda trattiene le eventuali penalizzazioni disposte nell'ambito del controllo delle prestazioni.

Articolo 5
Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi

Si applicano le modalità e i termini previsti dall'art. 8 dell'Accordo di cui alla D.G.R. n. 27/2014.

Articolo 6
Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2014, con decorrenza a partire dall'1 gennaio 2014 e scadenza al 31 dicembre 2014;
2. Fino alla stipula del successivo contratto, che decorre dall'1 gennaio 2015, il contenuto del presente contratto si intende provvisoriamente confermato;
3. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo;
4. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la struttura e due per l'Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione centrale.

Articolo 7
Risoluzione anticipata del contratto

1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale;
2. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell'Azienda, qualora la struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
 - mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 3, dell'art. 4, del presente contratto;
 - inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
 - impedimento ai controlli esercitati dall'azienda, ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;
 - interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget
 - mancato o incompleto adempimento del debito informativo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere
3. L'inadempimento della struttura determina il diritto dell'Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.

Articolo 8
Incedibilità del contratto e cessione dei crediti

1. La struttura si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte;

2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento, nonché dall'art. 6 dell'Accordo approvato con la D.G.R. n. 27/2014;
3. L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ha efficacia dalla sua notificazione all'Azienda ai sensi dell'art. 1264 c.c..

Articolo 9
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 10
Foro competente


La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

Articolo 11
Norma di rinvio


Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO

Per l'Azienda per i servizi sanitari
Il Direttore generale
Dott. Nicola DELLI QUADRI



Per la Struttura
Il legale rappresentante
Dott. Luigi CATANIA



PROT 15110 GEN II 3.2.2 12.8 MAR 2014

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:09:22

IMPRONTA: 0288BFD6CD100B50C70359B8FA2A93AF7D4A8F6695EC83E476A9D2BF96F462DF
7D4A8F6695EC83E476A9D2BF96F462DF1ACA2B4E3C802F783CAEA0644DD4366
F1ACA2B4E3C802F783CAEA0644DD43669E2C96ECC978B65DCEB48A20E1A4650A
9E2C96ECC978B65DCEB48A20E1A4650A4884F039D11FC42000A31E10B4EABED8

NOME: CRISTINA TURCO

CODICE FISCALE: TRCCST64M68L424G

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:30:01

IMPRONTA: 45E77DFE299BC15E1F33CEF5B8DD728170DAEBC7A2AA19A67C30DBDE932A06A4
70DAEBC7A2AA19A67C30DBDE932A06A4A08AC44D8C9C7BF1055C7C29E3308375
A08AC44D8C9C7BF1055C7C29E3308375FD9C3F457AA0B64F3B7D49033ED6EFC6
FD9C3F457AA0B64F3B7D49033ED6EFC69107D245A7FB99D1D676DA33FD0978CC

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 23/12/2014 17:05:54

IMPRONTA: 3043DC5F90422F0B4FC2796B8B07214668D93F73FC631366564C71645F86CCE8
68D93F73FC631366564C71645F86CCE8C3FA2BDDFF79701B31BD17D4BEB000E
C3FA2BDDFF79701B31BD17D4BEB000EE38D06C9E0BEF47C3EDDA1C99A0421BB
E38D06C9E0BEF47C3EDDA1C99A0421BB0072EBC7CC91144C80144D35944962F5

ACCORDO INTEGRATIVO

- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502,
tra lo Studio Radiologico Catania s.r.l. e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1
"Triestina" per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale

anno 2014

L'anno 2014, il giorno 25, del mese di novembre, in TRIESTE

TRA

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina (di seguito Azienda) nella sua qualità di Azienda capofila dell'Area Vasta Giuliano - Isontina, con sede a Trieste, via Giovanni Sai, n. 1-3, Partita IVA 00052420320, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Nicola DELLI QUADRI,

E

Lo Studio Radiologico Catania s.r.l., con sede in Trieste, via della Geppa 17, nella persona del legale rappresentante dott. Luigi CATANIA, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che lo Studio Radiologico Catania s.r.l., di seguito struttura, è autorizzato all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento prot. 52494-09/GEN.IV.1.D.6 dd.09/12/2009, rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina";
2. Che alla predetta struttura è stato concesso l'accreditamento definitivo a pieno titolo per la durata di anni tre, decorrente dal 06 settembre 2012, di cui al decreto n. 761/DC, dd. 06 settembre 2012, per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nella branca specialistica di:

Diagnostica per immagini di primo livello

- Radiografia con mezzo di contrasto
 - Ecografia
 - Risonanza magnetica nucleare osteoarticolare
3. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
 4. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
 5. Che la D.G.R. 10.1.2014, n. 27, - con la quale è stato approvato l'Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale - prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;
 6. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, distinte per tipologie di prestazioni erogate dalle strutture accreditate sono quelle definite nel nomenclatore regionale di cui alle DD.GG.RR. 17.3.2006, n. 531 e s.m.i; 3.7.2009, n. 1535; 15.11.2012, n. 1977; 28.12.2012, n. 2349; 20.12.2013, n. 2431, relative alle prestazioni di



- assistenza ospedaliera e alle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché del D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva.
7. Che in data 06.03.2014 è stato stipulato l'Accordo di Area Vasta Giuliano-Isontina per l'utilizzo delle risorse di cui all'accordo triennale per il periodo 2014-2016 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative, ASSOSALUTE e ANISAP del Friuli Venezia Giulia, come da D.G.R. n. 27 del 10.01.2014;
 8. Che l'Accordo di cui al precedente paragrafo ha riservato la somma di euro 44.692,00, da utilizzarsi nel corso dell'ultimo trimestre 2014, a copertura di prestazioni con alta lista d'attesa oppure elevata fuga extra-regionale;
 9. Che in data 26 marzo 2014, è stato stipulato l'Accordo tra lo Studio Radiologico Catania e l'Azienda, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale;
 10. Che in data 06.10.2014 è stato stipulato l'Accordo di Area Vasta Giuliano-Isontina per il pieno utilizzo delle risorse di cui all'Accordo triennale per il periodo 2014-2016, come da D.G.R. n. 27 del 10.01.2014;
 11. Che l'Accordo di cui al precedente paragrafo ha provveduto a distribuire le risorse oggetto di riserva come sopra specificato;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale, per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda per i servizi sanitari.

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Fermo restando le condizioni contrattuali pattuite nell'Accordo stipulato in data 26 marzo 2014, la struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti la seguente branca specialistica:

Diagnostica per immagini di primo livello

- Radiografia con mezzo di contrasto
- Ecografia
- Risonanza magnetica nucleare osteoarticolare

Articolo 2 Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa

1. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1, la struttura e l'Azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili nell'anno 2014 dalla struttura non potrà superare il tetto massimo di **€ 446.993,00**; elevato a seguito dei provvedimenti espressi in premessa, come segue:

€ 446.993,00 (risorse assegnate con D.G.R. n. 27/2014, integrate "residui vecchi accreditati")
 € 7.100,00 (risorse assegnate *una tantum* ai sensi dell'Accordo di Area Vasta dd. 06.10.2014)
€ 454.093,00 complessivi per l'anno 2014

2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la struttura si impegna a realizzare i seguenti volumi di attività:

Branca specialistica	Tipologia prestazioni	Numero minimo prestazioni	Budget complessivo
Diagnostica per immagini di primo livello	Rx toraco-scheletriche, addome, tubo digerente	3.500	€ 454.093,00
	Ecografia capo e collo, addome (almeno 2.000), vasi addominali, cute e sottocutaneo, muscolo-tendinea, transrettale	3.000	
	RMN muscolo-scheletrica	400	

3. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e ad erogare prioritariamente le prestazioni con criticità di lista di attesa ed elevata fuga extraregionale (Ecografia e RMN);
4. In mancanza di tariffa analoga alla TUC per la specialistica ambulatoriale, la stessa verrà corrisposta in base a quanto effettivamente riconosciuto dalla Regione di provenienza del paziente;
5. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.

Articolo 3
Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2014, con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31 dicembre 2014;
2. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo;
3. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la struttura e due per l'Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione centrale.

Articolo 4
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 5
Foro competente


La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

Articolo 6
Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO

Per l'Azienda per i servizi sanitari
Il Direttore generale
Dott. Nicola DELLI QUADRI



Per la Struttura
Il legale rappresentante
Dott. Luigi CATANIA



Prot. n. 60458/GEN-II.3.C.2.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:09:51

IMPRONTA: 148D1809E361C0A8E9B9BBAABBF99F2699BCB7216A5B472EC812B78D83574
F2699BCB7216A5B472EC812B78D835747712C6955E7B5C05355594BAA70CF64C
7712C6955E7B5C05355594BAA70CF64CD490F0849D4AD8129FB9007DD3C69132
D490F0849D4AD8129FB9007DD3C6913205A24C2B625D261FF5A40A584DB24974

NOME: CRISTINA TURCO

CODICE FISCALE: TRCCST64M68L424G

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:30:29

IMPRONTA: 6BC6D224C21EF0CE42511635C8A4F819614CA70899FC37A36BD9AE9D98C8D36D
614CA70899FC37A36BD9AE9D98C8D36DED8F49BB18CF45C397FD0C3320590114
ED8F49BB18CF45C397FD0C3320590114B0467387E51026889ED44772CA471224
B0467387E51026889ED44772CA4712248D882B79F897884D6B1BBDD7AFC0E16F

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 23/12/2014 17:06:47

IMPRONTA: 0C286ABB920352B843908D8222A2B25AC5391DDAF917DDDB096902E810D640A6
C5391DDAF917DDDB096902E810D640A6DE7F9732180EAE9E26281B5E88E6E20E
DE7F9732180EAE9E26281B5E88E6E20E4362E86312B075B78926EEAAA6CCB363
4362E86312B075B78926EEAAA6CCB3639B6E7199872C36F4030C571CA6EC69EE